

Publicato il 17/02/2025

N. 01264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05364/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista l'istanza congiunta depositata in data 14 gennaio 2025 dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; e dal sig. Benallal El Hadj, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la correzione

della sentenza n. 13 del 3 gennaio 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 5364 del 2023;

Vista la sentenza n. 13 del 3 gennaio 2025, con cui questa Sezione ha respinto il ricorso n. 5364 del 2023, proposto da Benallal El Hadj per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 524/2023 del 14 giugno 2023;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale depositata dalle parti il 14 gennaio 2025;

Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Premesso che:

-- con ricorso n. 5364 del 2023 il sig. Benallal El Hadj ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Brescia n. 524 del 2023, avente ad oggetto l'impugnativa del decreto di rigetto della domanda di "emersione dal lavoro irregolare" avanzata nell'interesse del ricorrente medesimo ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. L.vo 34/2020;

-- questa Sezione, con sentenza n. 13 del 3 gennaio 2025, ha accolto l'appello e annullato il provvedimento prefettizio di cui sopra, statuendo ai punti "8" e "9" quanto segue:

"8. - L'accoglimento di tale doglianza riverbera i suoi effetti sul secondo motivo che riguarda la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta dal TAR: l'accoglimento del ricorso di primo grado comporta l'erroneità della decisione del primo giudice secondo cui tale ricorso sarebbe stato manifestamente infondato. Va quindi accolto anche il capo di sentenza che ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio (già riconosciuto anticipatamente dalla competente Commissione) nel giudizio dinanzi al TAR. Per quanto riguarda, invece, il giudizio di appello va confermata la decisione favorevole della Commissione Patrocinio a spese dello Stato (decreto n. 110/2023)";

"9. - Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo...";

-- con istanza congiunta depositata il 14 gennaio 2025, entrambe le parti del giudizio di secondo grado hanno chiesto la correzione della sentenza ai sensi degli artt. 86 c.p.a. e 93, 287 e 288 c.p.c., sostenendo che la Sezione non avrebbe dovuto condannare il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, vieppiù in considerazione del fatto che condannata è stata proprio una Amministrazione del medesimo Stato tenuto alla liquidazione degli onorari per il gratuito patrocinio. Sulla base di questo assunto, hanno chiesto l'inserimento nel dispositivo della sentenza della seguente duplice statuizione:

i) che nulla deve essere disposto sulle spese, attesa l'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

ii) che vengono liquidati al difensore dell'appellante gli onorari dovuti in virtù della ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto che:

a) l'istanza congiunta di correzione di errore materiale – e la tesi che vi è sottesa secondo cui, se vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, non vi può essere da parte della decisione che definisce il giudizio una statuizione sulla regolamentazione delle spese di lite tra le parti – non può essere accolta in quanto manifestamente infondata, atteso che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la regolamentazione delle spese tra le parti sono istituti giuridici distinti, e l'ammissione a

patrocinio a spese dello Stato non esonera da una pronuncia sulle spese che, come di consueto, può essere sia di compensazione che di condanna, anche al fine di stabilire su quale soggetto (Amministrazione della giustizia o parte soccombente pubblica o privata), grava in via definitiva il costo della difesa della parte ammessa al patrocinio, attraverso il meccanismo della rivalsa. Tanto si evince *inter alia* dall'art. 133 t.u. spese di giustizia, che non contiene alcuna esclusione in favore di parti processuali pubbliche;

b) il dispositivo, nel capo recante la condanna alle spese, contiene invece un errore materiale nella parte in cui diverge dal disposto vincolante dell'art. 133 t.u. spese di giustizia, a tenore del quale *“il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”*, e che siffatto errore materiale può essere emendato d'ufficio (Cons. St., III, 19 giugno 2018 n. 3752, ord. coll.);

Ritenuto pertanto di dover ordinare d'ufficio la correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza Cons. St., III, 3 gennaio 2025, n. 13, che va integrato come segue: dopo le parole *“oltre accessori di legge”* devono essere inserite le parole *“Il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell'Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa e a tal fine la presente sentenza sarà trasmessa, a cura della segreteria della sezione, all'Amministrazione soccombente nella sede reale e presso l'Avvocatura domiciliataria”*;

Ritenuto infine, quanto all'istanza di liquidazione, di dover liquidare gli onorari e le spese di difesa in favore del procuratore dell'appellante, nella misura indicata in sentenza, pari a euro tremila complessivi per il doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

- respinge l'istanza congiunta depositata dalle parti in data 14 gennaio 2025;
- dispone che il dispositivo della sentenza Cons. St., III, 3 gennaio 2025, n. 13 sia corretto aggiungendo, dopo le parole *“oltre accessori di legge”*, le seguenti parole: *“Il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell'Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa e a tal fine la presente sentenza sarà trasmessa, a cura della segreteria della sezione, all'Amministrazione soccombente nella sede reale e presso l'Avvocatura domiciliataria”*;
- ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm.;

- liquida gli onorari e le spese di difesa in favore del difensore dell'appellante, nella misura pari a euro tremila (3.000,00) complessivi per il doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO